



DOTTORE COMMERCIALISTA

Studio Mocrelli – Dottore Commercialista

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

N.23

News per i Clienti dello studio

del 24 Aprile 2020

Ai gentili clienti
Loro sedi

Congedo COVID-19: ipotesi di compatibilità con altri istituti di sostegno e indennità

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il messaggio 15.4.2020 n. 1621, l'INPS ha indicato i **casi di compatibilità e di incompatibilità tra la fruizione del congedo COVID-19** (art. 23 del DL 18/2020) e **altri istituti o indennità**. Sul punto, viene chiarito che **l'incompatibilità** in parola, oltre che con la fruizione del bonus baby sitting, **sussiste in caso di contemporanea: i) percezione di strumenti di sostegno al reddito da parte dell'altro genitore** del nucleo familiare; **ii) fruizione**, da parte dell'altro genitore del nucleo familiare, **del congedo parentale e dei riposi giornalieri** (artt. 39 e 40 del DLgs. 151/2001) **per lo stesso figlio**. **Il congedo COVID-19 è invece compatibile con: i) la malattia, lo svolgimento di lavoro agile e la fruizione di ferie o di aspettativa non retribuita** negli stessi giorni **da parte dell'altro genitore; ii) se l'altro genitore è lavoratore part time o intermittente; iii) la percezione del bonus per gli autonomi** (artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020); **iv) la sospensione obbligatoria dell'attività da lavoro autonomo** disposta durante il periodo di emergenza. **Per i figli con disabilità è consentito il cumulo**, nello stesso mese, **del congedo COVID-19 con: i) i permessi** di cui all'art. 33 co. 3 e 6 della L. 104/1992 (compresi gli ulteriori 12 giorni ex art. 24 del DL 18/2020); **ii) il prolungamento del congedo parentale** (art. 33 del DLgs. 151/2001); **iii) il congedo straordinario** ex art. 42 co. 5 del DLgs. 151/2001.

Premessa

In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, **l'art. 23 del DL 17.3.2020 n. 18**, contenente norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori, **ha previsto**, a partire dallo



DOTTORE COMMERCIALISTA

www.studiomocrelli.it
info@studiomocrelli.it

scorso 5.3.2020, uno **speciale congedo (c.d. congedo COVID-19) a favore dei genitori** (anche affidatari):

- **lavoratori dipendenti del settore privato;**
- **lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS;**
- **lavoratori autonomi iscritti all'INPS.**

Osserva

Il congedo, con **durata massima di 15 giorni**, è previsto per **i figli di età non superiore ai 12 anni**.

L'indennità è **determinata al 50%**:

- per i **genitori lavoratori dipendenti del settore privato**, della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del DLgs. 151/2001, ad eccezione del co. 2 del medesimo articolo.

Osserva

I periodi **sono coperti da contribuzione figurativa** e gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del citato DLgs., fruiti dai genitori durante tale periodo, **sono convertiti nel congedo speciale in questione;**

- per i **genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS**, per ciascuna giornata indennizzabile, di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità;
- per i genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS, per ciascuna giornata indennizzabile, della **retribuzione convenzionale giornaliera stabilita** annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Osserva

La fruizione del congedo è **alternativa tra i genitori**: la madre o il padre ne potranno fruire solo se l'altro genitore non sia beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o non sia disoccupato o non lavoratore.

Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'art. 24 del DL, **il limite di età di 12 anni non opera in riferimento ai figli con disabilità** in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 co. 1 della L. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

In alternativa al congedo speciale è prevista **la possibilità di godere di un bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di 600,00 euro**, erogato mediante libretto famiglia, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui sopra.

Il bonus è riconosciuto:

- anche ai **lavoratori autonomi non iscritti all'INPS**, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse di previdenza del numero dei beneficiari;
- nel **limite massimo complessivo di 1.000,00 euro per i dipendenti del settore sanitario**, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I dipendenti del settore privato **con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni**, se nel nucleo familiare non vi è altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o non lavoratore, **godono invece del diritto di astenersi dall'attività lavorativa:**

- **senza corresponsione di indennità** né riconoscimento di contribuzione figurativa;
- **con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto** di lavoro.

Chiarimento INPS: messaggio 15.4.2020 n. 1621

Con il messaggio 15.4.2020 n. 1621, **l'INPS ha chiarito la compatibilità del c.d. congedo COVID-19** (art. 23 del DL 18/2020) **rispetto alla fruizione di altri istituti**, tra cui i **permessi** ai sensi della L. 104/92, **nonché i casi di incompatibilità**, premettendo a tal fine che **le condizioni poste dal citato art. 23 al co. 4 sono:**

- la **fruizione alternata tra i genitori**, per un **totale complessivo di 15 giorni**;
- la circostanza che **nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito** in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Casi di INCOMPATIBILITÀ

L'Istituto ha rilevato che **il congedo COVID-19 non può essere fruito negli stessi giorni da parte di entrambi i genitori**, nonché in caso di:

- **richiesta del bonus baby sitting** (art. 23 co. 8 del DL 18/2020) da parte del genitore stesso o dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare;
- **contemporanea fruizione**, da parte dell'altro genitore del nucleo familiare, **del congedo parentale per lo stesso figlio**;
- **contemporanea fruizione**, da parte dell'altro genitore del nucleo familiare, **dei riposi giornalieri** (artt. 39 e 40 del DLgs. 151/2001) **per lo stesso figlio**;
- **cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa** (se la cessazione avviene durante la fruizione del congedo COVID-19, tale fruizione si interrompe e le giornate successive non sono né computate né indennizzate);
- **contemporanea percezione di strumenti a sostegno del reddito** (come CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL) da parte dell'altro genitore del nucleo familiare (per i trattamenti di integrazione salariale, l'incompatibilità sussiste solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata).

Osserva

L'Istituto ha inoltre chiarito che **lo stato di disoccupazione si verifica se:**

- **è stata resa la dichiarazione di immediata disponibilità** (c.d. DID) on line;
- **non venga svolta alcuna attività lavorativa** o venga percepito un reddito da lavoro dipendente o autonomo pari, rispettivamente, a 8.145,00 e 4.800,00 euro annui.

È invece definibile non lavoratore chi:

- **non sia in stato di disoccupazione;**
- **non abbia in essere alcun rapporto di lavoro**, né subordinato né autonomo

Casi di COMPATIBILITÀ

La fruizione del congedo COVID-19 è, invece, compatibile con:

- la **malattia dell'altro genitore** appartenente allo stesso nucleo familiare;
- lo **svolgimento di lavoro agile** da parte dell'altro genitore del nucleo familiare;
- la **fruizione di ferie o di aspettativa non retribuita** da parte dell'altro genitore del nucleo familiare;
- la **fruizione del congedo di maternità o di paternità** da parte dell'altro genitore, ma solo se il congedo COVID-19 riguarda gli altri figli presenti nel nucleo familiare;
- il **lavoro part time o intermittente** dell'altro genitore;
- il **bonus per gli autonomi** di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020, sia nel caso in cui venga **percepito dal genitore richiedente**, sia qualora venga **percepito dall'altro genitore** presente nel nucleo familiare;
- la **sospensione obbligatoria dell'attività da lavoro autonomo** disposta durante il periodo di emergenza sanitaria.

Permessi per assistere figli disabili

L'INPS, riprendendo quanto già chiarito con il messaggio n. 1281/2020, ha ribadito che, **per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata**, iscritti a scuole di ogni ordine e grado od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, è **consentito il cumulo nell'arco dello stesso mese del congedo COVID-19 con i permessi** di cui all'art. 33 co. 3 e 6 della L. 104/92, compresi gli ulteriori 12 giorni previsti dall'art. 24 del DL 18/2020, **nonché con:**

- il **prolungamento del congedo parentale** (art. 33 del DLgs. 151/2001);
- il **congedo straordinario** (art. 42 co. 5 del DLgs. 151/2001).

Osserva

L'Istituto ha inoltre chiarito che **le suddette 12 giornate** di cui al citato art. 24 sono soggette alle **regole generali dei permessi** di cui alla L. 104/92 **e che quindi:**

- **in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore, non sono riconosciute le giornate di permesso;**
- **in caso di CIG/FIS con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruito riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part time verticale.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti